



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 4137

Seduta del 21/12/2020

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
MARTINA CAMBIAGHI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA  
STEFANO BRUNO GALLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
SILVIA PIANI  
FABIO ROLFI  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Raffaele Cattaneo

Oggetto

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IN PARTE CORRENTE E IN CONTO CAPITALE AGLI ENTI ORGANIZZATORI DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA (ARTT. 3 E 12, L.R. 9/2005)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Mario Nova

Il Dirigente Stefano Antonini

L'atto si compone di 11 pagine

di cui 1 pagina di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**VISTA** la legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 «Nuova disciplina del Servizio volontario di vigilanza ecologica», così come modificata dalla l.r. 21 maggio 2020, n. 12 «Modifiche alla [legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9](#) (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) », e in particolare:

- l'art. 3 (Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica), comma 1, lettera g), ai sensi del quale la Regione assegna, nell'ambito della programmazione economico-finanziaria regionale, contributi al servizio volontario di vigilanza ecologica, sulla base dei programmi presentati dagli enti organizzatori nonché delle relazioni, degli elenchi delle spese necessarie e dei rendiconti dei finanziamenti dell'anno precedente, dai medesimi enti trasmessi e comma 3 che individua i soggetti ai quali è affidata l'organizzazione delle guardie ecologiche volontarie;
- l'art. 12 che affida a deliberazione della Giunta regionale l'individuazione dei criteri per l'erogazione di contributi regionali per lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza ecologica tenuto conto del numero di guardie ecologiche volontarie in servizio presso ciascun ente organizzatore, nonché di indicatori che comprovino la loro effettiva attività;
- l'art. 8 comma 1 lett. a) che concerne l'obbligo per la guardia ecologica volontaria di assicurare almeno 168 ore di servizio annue, salvo deroghe motivate e temporanee;

**VISTE, ALTRESÌ**, le deliberazioni di Giunta regionale 4 agosto 2011, n. 2108, e 17 dicembre 2018, n. 1029, che determinano i criteri per l'attribuzione delle risorse regionali, rispettivamente in parte corrente e in conto capitale, agli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica;

**VISTA, INFINE**, la l.r. 17 novembre 2016, n. 28 "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio" e in particolare gli artt. 3 e 5 inerenti la riorganizzazione dei Parchi locali di interesse sovracomunale (di seguito: "PLIS"), a norma dei quali le funzioni operative, gestionali e amministrative dei PLIS che non hanno optato per l'autonomia gestionale sono affidate all'ente gestore del parco di riferimento;

**CONSIDERATO** necessario introdurre, ai sensi degli artt. 3 e 12 sopracitati, ai fini della definizione dei criteri per l'attribuzione di contributi regionali, un criterio perequativo transitorio a valere sulle risorse di cui alla successiva lett. a), al fine di sostenere i processi di riorganizzazione di cui agli artt. 3 e 5 della l.r. 17 novembre



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

2016, n. 28, da destinare ai parchi regionali di riferimento che garantiscono il servizio volontario di vigilanza ecologica in un territorio più ampio, che comprende anche quello dei PLIS eventualmente aggregati;

**RITENUTO** pertanto di stabilire i criteri per l'erogazione di contributi regionali, finalizzati alla gestione, al funzionamento del servizio di vigilanza ecologica, all'acquisto di beni, alla realizzazione delle attività di competenza e all'organizzazione dei corsi di formazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), della l.r. 9/2005 delle aspiranti guardie ecologiche volontarie nonché per l'acquisto di beni durevoli di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della medesima, secondo le seguenti modalità:

#### RISORSE CORRENTI:

- a) attribuzione, in base all'ammontare della spesa richiesta per il singolo esercizio finanziario, di una quota per la realizzazione dei corsi di formazione per aspiranti GEV, quantificata in relazione alle richieste pervenute;
- b) determinazione di una quota, pari al 33% della spesa autorizzata, al netto della quota di cui alla lett. a), da suddividere in parti uguali tra gli enti organizzatori, per il sostegno delle spese di gestione e funzionamento, fermo restando quanto previsto alla successiva lettera g);
- c) determinazione di una quota pari al 55% della spesa autorizzata, al netto della quota di cui alla lett. a), da suddividere tra gli enti organizzatori, tenuto conto del numero delle guardie ecologiche volontarie (GEV) presenti presso ciascun ente che abbiano prestato le ore minime di servizio annuali, che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della citata l.r. 9/2005, non possono essere inferiori a 168; nel caso in cui le ore fossero inferiori a 168, l'importo da riconoscere dovrà essere pari ad un quarto di quello attribuito alle GEV che abbiano prestato servizio per almeno 168 ore annue;
- d) attribuzione di una quota pari al 5% della spesa rendicontata, al netto della quota di cui alla lettera a), da suddividere tra gli enti organizzatori, tenuto conto delle ore di servizio delle guardie ecologiche volontarie dedicate alle attività di raccolta dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale ai sensi dell'art. 1bis, comma 1, lettera d) della l.r. 9/2005;
- e) attribuzione di una quota pari al 5% della spesa rendicontata, al netto della quota di cui alla lett. a), da suddividere tra gli enti organizzatori, tenuto conto delle ore di servizio delle guardie ecologiche volontarie dedicate alla



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

condivisione delle attività di educazione ambientale, ai sensi dell'art. 1bis, comma 1, lettera f) della l.r. 9/2005, secondo programmi stabiliti da Regione Lombardia in materia;

- f) attribuzione di una quota fino al 2% della spesa rendicontata, al netto della quota di cui alla lettera a), da riservare a Regione Lombardia, nell'ambito delle competenze alla stessa spettanti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.r. 9/2005, da destinare a corsi di aggiornamento e specialistici dei volontari, dei responsabili locali e dei coordinatori del servizio volontario di vigilanza ecologica, all'acquisto dei segni distintivi e alla redazione di pubblicazioni specialistiche e di materiale divulgativo; nel caso in cui fosse stabilita una percentuale inferiore a 2, con tale differenza si provvede a incrementare la quota fissa di cui alla lettera a);
- g) nei casi di convergenza tra enti organizzatori, anche ai sensi della l.r. 28/2016, l'attribuzione della quota fissa di cui alla lettera b), per un periodo triennale dalla data di efficacia del presente atto ovvero dalla data di convergenza se successiva, fa riferimento al numero di enti preesistenti, assegnando all'ente aggregatore la quota pertinente all'ente aggregato;

#### RISORSE IN CONTO CAPITALE:

- a) attribuzione di una quota pari al 20% ripartita tra gli enti gestori del servizio in base al numero delle guardie ecologiche volontarie (GEV) che collaborano con ciascun ente;
- b) attribuzione di una quota pari al 40% ripartita tra gli enti gestori del servizio in base al numero delle ore di servizio prestate nell'anno solare precedente e rendicontate da ciascun ente;
- c) attribuzione di una quota pari al 20% del totale ripartita in base alle ore di servizio delle guardie ecologiche volontarie dedicate alle attività di tutela e conservazione della biodiversità ai sensi dell'art. 1bis, comma 2, della l.r. 9/2005, anche in condivisione con le iniziative in materia promosse da Regione Lombardia;
- d) attribuzione di una quota pari al 20% della spesa autorizzata ripartita tra tutti gli enti gestori del Servizio in base alla superficie territoriale compresa nei confini amministrativi dell'ente di ciascuno e, in particolare, attribuendo un indice pari a 1 agli Enti con superficie fino a 1000 ettari, pari a 2 fino a 10.000 ettari, pari a 3 fino a 100.000 ettari e pari a 4 per enti con superficie oltre i 100.000 ettari;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**RITENUTO** di precisare che, al fine dell'attribuzione delle risorse in capitale, dovranno essere presentati entro l'ultimo giorno del mese di febbraio l'elenco dettagliato di tutte le spese necessarie e connesse con le attività programmate nell'anno e il rendiconto dei finanziamenti dell'anno precedente di cui all'art 12, comma 2, l.r. 9/2005, i quali dovranno essere corredati dalle seguenti informazioni relative al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di invio della suddetta documentazione:

- numero delle GEV in servizio;
- numero totale delle ore di servizio con indicazione delle ore non effettuate;
- numero delle ore di servizio delle guardie ecologiche volontarie dedicate alle attività di tutela e conservazione della biodiversità ai sensi dell'art. 1bis, comma 2, della l.r. 9/2005;
- dimensione del territorio di competenza del servizio volontario di vigilanza ecologica;

**RITENUTO ALTRESÌ:**

- di precisare che l'erogazione dei contributi in conto capitale avverrà con le seguenti modalità:
  - il 50% delle risorse sarà anticipato a seguito dell'approvazione ad opera del dirigente del piano di riparto dei contributi di cui all'art. 12, comma 3, della l.r. 9/2005. A tal fine, l'elenco di tutte le spese necessarie di cui all'art. 12, comma 2, della l.r. 9/2005 andrà inviato alla Regione debitamente firmato da un dipendente dell'ente organizzatore con qualifica dirigenziale;
  - il restante 50% delle risorse sarà erogato, a saldo, a seguito dell'invio da parte dell'Ente gestore della documentazione attestante la spesa avvenuta. Qualora la spesa effettivamente sostenuta dall'Ente sia inferiore al contributo versato da Regione a titolo di anticipo, di cui al punto precedente, il medesimo Ente dovrà restituire alla Regione la somma ricevuta in eccedenza entro 15 giorni dalla richiesta di quest'ultima;
- di prevedere che le risorse destinate a copertura dell'organizzazione della manifestazione annuale delle guardie ecologiche volontarie che non siano state utilizzate siano ridestinate agli enti gestori secondo i sopracitati criteri di parte corrente;
- di stabilire che l'Amministrazione possa procedere a controlli a campione su quanto rendicontato dai singoli Enti gestori;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**RITENUTO INFINE** di precisare che le delibere 4 agosto 2011, n. 2108, e 17 dicembre 2018, n. 1029, che determinano i criteri per l'attribuzione delle risorse regionali, rispettivamente in parte corrente e in conto capitale, agli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica perdono efficacia con l'approvazione del presente atto;

**VISTO**, altresì, il Piano Regionale di Sviluppo della XI Legislatura e in particolare il risultato atteso Ter.09.05.208, "Valorizzazione del capitale naturale anche nelle aree intercluse e salvaguardia della biodiversità", che prevede, tra l'altro, l'azione 208.5 "Azione regionale di indirizzo del servizio volontario di vigilanza ecologica";

**VISTI** la L.R. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

**All'unanimità di voti**, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

1. di stabilire i criteri per l'erogazione di contributi regionali, finalizzati alla gestione, al funzionamento del servizio di vigilanza ecologica, all'acquisto di beni, alla realizzazione delle attività di competenza e all'organizzazione dei corsi di formazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), della l.r. 9/2005 delle aspiranti guardie ecologiche volontarie nonché per l'acquisto di beni durevoli di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della medesima, secondo le seguenti modalità:

#### RISORSE CORRENTI:

- a) attribuzione, in base all'ammontare della spesa richiesta per il singolo esercizio finanziario, di una quota per la realizzazione dei corsi di formazione per aspiranti GEV, quantificata in relazione alle richieste pervenute;
- b) determinazione di una quota, pari al 33% della spesa autorizzata, al



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

netto della quota di cui alla lett. a), da suddividere in parti uguali tra gli enti organizzatori, per il sostegno delle spese di gestione e funzionamento, fermo restando quanto previsto alla successiva lettera g);

- c) determinazione di una quota pari al 55% della spesa autorizzata, al netto della quota di cui alla lett. a), da suddividere tra gli enti organizzatori, tenuto conto del numero delle guardie ecologiche volontarie (GEV) presenti presso ciascun ente che abbiano prestato le ore minime di servizio annuali, che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della citata l.r. 9/2005, non possono essere inferiori a 168; nel caso in cui le ore fossero inferiori a 168, l'importo da riconoscere dovrà essere pari ad un quarto di quello attribuito alle GEV che abbiano prestato servizio per almeno 168 ore annue;
- d) attribuzione di una quota pari al 5% della spesa rendicontata, al netto della quota di cui alla lett. a), da suddividere tra gli enti organizzatori, tenuto conto delle ore di servizio delle guardie ecologiche volontarie dedicate alle attività di raccolta dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale ai sensi dell'art. 1bis, comma 1, lettera d) della l.r. 9/2005;
- e) attribuzione di una quota pari al 5% della spesa rendicontata, al netto della quota di cui alla lett. a), da suddividere tra gli enti organizzatori, tenuto conto delle ore di servizio delle guardie ecologiche volontarie dedicate alla condivisione delle attività di educazione ambientale, ai sensi dell'art. 1bis, comma 1, lettera f) della l.r. 9/2005, secondo programmi stabiliti da Regione Lombardia in materia;
- f) attribuzione di una quota fino al 2% della spesa rendicontata, al netto della quota di cui alla lett. a), da riservare a Regione Lombardia, nell'ambito delle competenze alla stessa spettanti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.r. 9/2005, da destinare a corsi di aggiornamento e specialistici dei volontari, dei responsabili locali e dei coordinatori del servizio volontario di vigilanza ecologica, all'acquisto dei segni distintivi e alla redazione di pubblicazioni specialistiche e di materiale divulgativo; nel caso in cui fosse stabilita una percentuale inferiore a 2, con tale differenza si provvede ad incrementare la quota fissa di cui alla lett. a);
- g) nei casi di convergenza tra enti organizzatori, anche ai sensi della l.r. 28/2016, l'attribuzione della quota fissa di cui alla lettera b), per un periodo triennale dalla data di efficacia del presente atto ovvero dalla data di convergenza se successiva, fa riferimento al numero di enti



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

preesistenti, assegnando all'ente aggregatore la quota pertinente all'ente aggregato;

#### RISORSE IN CONTO CAPITALE:

- a) attribuzione di una quota pari al 20% ripartita tra gli enti gestori del servizio in base al numero delle guardie ecologiche volontarie (GEV) che collaborano con ciascun ente;
  - b) attribuzione di una quota pari al 40% ripartita tra gli enti gestori del servizio in base al numero delle ore di servizio prestate nell'anno solare precedente e rendicontate da ciascun ente;
  - c) attribuzione di una quota pari al 20% del totale ripartita in base alle ore di servizio delle guardie ecologiche volontarie dedicate alle attività di tutela e conservazione della biodiversità ai sensi dell'art. 1bis, comma 2, della l.r. 9/2005, anche in condivisione con le iniziative in materia promosse da Regione Lombardia;
  - d) attribuzione di una quota pari al 20% della spesa autorizzata ripartita tra tutti gli enti gestori del Servizio in base alla superficie territoriale compresa nei confini amministrativi dell'ente di ciascuno e, in particolare, attribuendo un indice pari a 1 agli Enti con superficie fino a 1000 ettari, pari a 2 fino a 10.000 ettari, pari a 3 fino a 100.000 ettari e pari a 4 per enti con superficie oltre i 100.000 ettari;
2. di prevedere che, al fine dell'attribuzione delle risorse in capitale, dovranno essere presentati entro l'ultimo giorno del mese di febbraio l'elenco dettagliato di tutte le spese necessarie e connesse con le attività programmate nell'anno e il rendiconto dei finanziamenti dell'anno precedente di cui all'art 12, comma 2, l.r. 9/2005, i quali dovranno essere corredati dalle seguenti informazioni relative al 31/12 dell'anno solare precedente a quello di invio della suddetta documentazione:
- numero delle GEV in servizio;
  - numero totale delle ore di servizio con indicazione delle ore non effettuate e relativa motivazione (causa di forza maggiore e/o motivi personali) per la valutazione di cui all'allegato 1;
  - numero delle ore di servizio delle guardie ecologiche volontarie dedicate alle attività di tutela e conservazione della biodiversità ai sensi dell'art. 1bis, comma 2, della l.r. 9/2005;
  - dimensione del territorio di competenza del servizio volontario di



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

vigilanza ecologica;

3. di prevedere che l'erogazione dei contributi in conto capitale avverrà con le seguenti modalità:
  - il 50% delle risorse sarà anticipato a seguito dell'approvazione ad opera del dirigente del piano di riparto dei contributi di cui all'art. 12, comma 3, della l.r. 9/2005. A tal fine, l'elenco di tutte le spese necessarie di cui all'art. 12, comma 2, della l.r. 9/2005 andrà inviato alla Regione debitamente firmato da un dipendente dell'ente organizzatore con qualifica dirigenziale;
  - il restante 50% delle risorse sarà erogato, a saldo, a seguito dell'invio da parte dell'Ente gestore della documentazione attestante la spesa avvenuta. Qualora la spesa effettivamente sostenuta dall'Ente sia inferiore al contributo versato da Regione a titolo di anticipo, di cui al punto precedente, il medesimo Ente dovrà restituire alla Regione la somma ricevuta in eccedenza entro 15 giorni dalla richiesta di quest'ultima;
4. di stabilire che i criteri di cui al punto 1 entreranno in vigore dall'anno 2021 e saranno applicati nei limiti degli stanziamenti previsti:
  - a) dal capitolo 9.05.104.1032, pari a euro 370.000 per ciascuna delle annualità 2021 2022 e 2023 del Bilancio di previsione 2021-2023;
  - b) dal capitolo 9.05.203.1033, pari a euro 150.000 per ciascuna della annualità 2021, 2022 e 2023 del Bilancio di previsione 2021-2023. Tali risorse si renderanno disponibili a seguito di successivo provvedimento di variazione di bilancio;
5. di prevedere che le risorse destinate a copertura dell'organizzazione della manifestazione annuale delle guardie ecologiche volontarie che non siano state utilizzate siano ridestinate agli enti gestori secondo i sopracitati criteri di parte corrente;
6. di stabilire che l'Amministrazione possa procedere a controlli a campione su quanto rendicontato dai singoli Enti gestori;
7. di prevedere che le delibere 4 agosto 2011, n. 2108, e 17 dicembre 2018, n. 1029, che determinano i criteri per l'attribuzione delle risorse regionali, rispettivamente in parte corrente e in conto capitale, agli enti organizzatori



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

del servizio volontario di vigilanza ecologica perdano efficacia con l'approvazione del presente atto;

8. di demandare al dirigente competente l'adozione dei provvedimenti per l'assegnazione, l'impegno e l'erogazione del finanziamento regionale, secondo i criteri approvati dalla presente deliberazione e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio;
9. di stabilire che nell'applicazione dei criteri per l'erogazione dei contributi, in relazione al dovere del minimo di 168 ore di servizio annue, si terrà conto dei periodi di sospensione del servizio dovuti all'emergenza sanitaria di Covid-19;
10. di approvare l'allegato 1 avente ad oggetto "*Tipologie di beni durevoli destinati al servizio volontario di vigilanza ecologica finanziabili dalla Regione Lombardia e criteri per l'utilizzo dei contributi*", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
11. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di provvedere altresì alla pubblicazione sul sito istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge